



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 40617552

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 33374

Numero raccolta: 21481

Data stipula: 29/12/2021

Notaio: DOMENICO DAMASCELLI

Codice fiscale: DMSDNC67M23A662B

Natura:

CONTRATTO DI SERVIZIO - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO TERRITORIALE DI BOLOGNA

Parti:

1-Persona Giuridica: HERA S.p.A. - 04245520376

2-Persona Giuridica: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - 91342750378

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: BOLOGNA

DATA: 30/12/2021

NUMERO: 68053

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245,00

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO TERRITORIALE DI BOLOGNA

Comuni di Alto Reno Terme, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marradi, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Montereenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa

CONTRATTO DI SERVIZIO

C.I.G.: 81454573C2

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove dicembre duemilaventuno.

In Bologna, Via Galliera n. 8.

Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

sono comparsi

1) **BELLADONNA Vito**, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] domiciliato ove *infra* per la carica, il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore dell'**Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti**, con sede in Bologna (BO), Via Cairoli n. 8/F, codice fiscale 91342750378, il quale interviene al presente atto in forza dei poteri attribuiti con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 70 del 29 novembre 2021 e giusta determinazione del Dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani n. 279 del 28 dicembre 2021, a cui si fa riferimento;

e

2) **FOGACCI Franco**, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] domiciliato ove *infra* per la carica, il

quale interviene al presente atto nella qualità di procuratore speciale della società “Hera S.p.A.”, con sede in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, con capitale sociale di euro 1.489.538.745,00 (unmiliardoquattrocentottantanovemilionicinquecentotrentottomilasettecentoquarantacinque virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 04245520376, partita I.V.A. di Gruppo 03819031208, R.E.A. numero BO-363550, quale società mandataria del **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** costituito da “HERA S.p.A.” (mandataria) – “GIACOMO BRODOLINI SOC. COOP a r.l.” (mandante - con sede in Comacchio (FE), c.f. 00326860384) – “CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. – Impresa sociale” (mandante - con sede in Modena (MO), c.f. 03194231209), con atto a mio rogito in data 4 dicembre 2020, n. 29356/18890 di rep., registrato a Bologna in data 7 dicembre 2020 al n. 51410, Operatore economico risultato aggiudicatario, e giusta procura speciale conferita con atto a mio rogito in data 27 gennaio 2021, n. 29950/19225 di rep., registrato a Bologna in data 28 gennaio 2021 al n. 4195, a cui si fa riferimento e che il procuratore dichiara tuttora valida, efficace e non revocata.

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, composto di:

- sommario;
- n. 7 (sette) capi;
- n. 62 (sessantadue) articoli.

[spazio lasciato intenzionalmente in bianco]

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	9
Art. 1 - Definizioni.....	9
Art. 2 - Oggetto	13
Art. 3 - Competenze dell'Agenzia	15
Art. 4 - Durata	15
Art. 5 - Natura del Contratto e rischio del Gestore	16
Art. 6 - Obblighi e responsabilità del Gestore	16
Art. 7 - Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività	17
Art. 8 - Corrispettivo del Gestore.....	18
Art. 9 -Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento	20
Art. 10 -Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati	20
Art. 11- Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore	22
Art. 12 - Imposte, tasse, canoni.....	23
CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE	23
Art. 13 - Dotazione patrimoniale del Gestore	23
Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell'avvio del servizio.....	24
Art. 15 – Regime dei beni strumentali dal precedente gestore	25
Art. 16 - Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro	25
Art. 17 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento.....	26
Art. 18 - Cessazione della strumentalità dei beni.....	27
Art. 19 - Inventari dei beni.....	27
Art. 20 - Banca dati degli utenti serviti	28
Art. 21 - Gestione dei beni utilizzati per l'espletamento del servizio	28
Art. 22 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza o cessazione dell'affidamento	29
Art. 23 - Canoni a carico del Gestore.....	30
Art. 24 - Clausola di sostituzione.....	30
Art. 25 - Trasferimento di personale e clausola sociale	30
Art. 26 - Rapporto di lavoro del personale.....	31
Art. 27 - Attività delle organizzazioni di volontariato	31

Art. 28 - Diritti ed obblighi del Concessionario alla scadenza dell'affidamento.....	32
CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO	32
Art. 29 - Raccolta differenziata.....	32
Art. 30 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI.....	33
Art. 31-Commercializzazione dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006.....	33
Art. 32- Raccolta e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.....	33
Art. 33- Gestione operativa di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e gestione post operativa di discariche	34
Art. 34 - Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi	35
Art. 35- Divieto di subconcessione	35
Art. 36- Affidamento in subappalto a terzi di attività operative	36
Art. 37 - Poteri e funzioni di indirizzo dell'Agenzia e dei Comuni.....	36
CAPO IV - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.....	37
Art. 38 - Verifica dell'ammissibilità di modifiche al Contratto.....	37
Art. 39- Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti	37
Art. 40 - Modifiche derivanti da opzioni previste dal bando di gara, sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti	37
Art. 41 - Divieto per il Gestore di disporre modifiche.....	38
Art. 42 - Modifiche richieste dall'Agenzia	38
Art. 43 - Variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 40 e 42	39
CAPO V - CONTROLLO E MONITORAGGIO.....	41
Art. 44 - Poteri di controllo dell'Agenzia e compiti del Direttore dell'esecuzione	41
Art. 45 - Sistema informativo duale.....	41
Art. 46 - Carta dei servizi.....	42
Art. 47 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	42
Art. 48 - Certificazione di Qualità	42
Art. 49 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali.....	42
Art. 50 - Certificazione del bilancio.....	43
CAPO VI - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA ...	44
Art. 51 - Articolazione territoriale del Concessionario.....	44
Art. 52 - Modificazioni soggettive.....	44
Art. 53 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto	44

Art. 54 - Decadenza della concessione	46
Art. 55 - Tutela della continuità del servizio	47
CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO	47
Art. 56 - Cauzione definitiva.....	47
Art. 57 - Coperture assicurative	48
Art. 58 - Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio	49
Art. 59 - Foro competente.....	50
Art. 60 - Disposizioni finali	50
Art. 61 - Oneri e spese contrattuali	50
Art. 62 - Allegati.....	50

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di dicembre, presso lo Studio Notarile Tassinari & Damascelli, in Bologna, via Galliera n. 8;

tra

3) ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERSIR"), in persona di Vito BELLADONNA, nato a Cosenza (CS) il giorno 2 luglio 1960, domiciliato ove infra per la carica, il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, con sede in Bologna, Via Cairoli n. 8/F, codice fiscale 91342750378, il quale interviene al presente atto in forza dei poteri attribuiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.70 del 29/11/2021, a cui si fa riferimento;

e

4) RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, e Consorzio Stabile ECOBI Soc. Coop a r.l – Impresa Sociale, Operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante di HERA S.p.A. con sede in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, FOGACCI Franco, come sopra costituito, presso la quale elegge domicilio ai fini del presente Contratto;

di seguito congiuntamente individuate anche come "le parti",

PREMESSO

Vista la Parte IV, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, il relativo art. 203, comma 2, che fissa in quindici anni la durata minima degli affidamenti in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 3-bis (organizzazione territoriale) del D.L. 138/2011, come successivamente modificato;

Vista la L.R. n. 25/1999 della Regione Emilia-Romagna, recante "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", come successivamente modificata;

Vista la L.R. n. 23/2011 della Regione Emilia Romagna, recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*", con cui è stata istituita, a seguito della soppressione delle ATO, la nuova Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ATERSIR;

Visto, in particolare, l'art. 4 della cit. L.R. n. 23/2011, che affida ad ATERSIR tutte le funzioni

relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate in precedenza dalle Autorità d'Ambito, ivi comprese l'adozione delle necessarie misure di regolazione, l'individuazione delle modalità di affidamento dei servizi e la definizione dei rapporti con i gestori, anche per quanto concerne la relativa modifica o cessazione;

Visto l'art. 25, comma 4, del D.L. 1/2012 secondo cui *"Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO."*

Vista la l. r. n. 16/2015, recante *"Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla L.R. n. 31/1996"*;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con delibera di Assemblea Regionale n. 67/2016;

Vista la delibera n.40 del 29 maggio 2018 del Consiglio d'Ambito di approvazione del Piano d'Ambito di Bologna;

Vista la delibera n. 72 del 25 novembre 2019 del Consiglio d'Ambito di aggiornamento del Piano d'Ambito di Bologna;

Vista la delibera n. 6 del 4 maggio 2016 del Consiglio Locale di Bologna avente ad oggetto la proposta di individuazione del bacino di affidamento e della procedura ad evidenza pubblica quale modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Viste le delibere n. 58 del 7 ottobre 2016 e n. 22 del 19 marzo 2018 del Consiglio d'Ambito con le quali è stato individuato il bacino di affidamento di Bologna relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è stato disposto di procedere con l'attività necessaria ad assicurare lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica;

Viste le determinazioni dirigenziale di definizione del valore di subentro n. 70 del 16 maggio 2019 e n. 71 del 17 maggio 2019 di aggiornamento dei valori di subentro e la determinazione dirigenziale n. 260 del 10 dicembre 2021 di definitivo aggiornamento del valore di subentro;

Vista la delibera n.80 del 18 dicembre 2019 del Consiglio d'Ambito con cui si è proceduto alla approvazione degli atti della di gara;

Vista la determinazione dirigenziale n. 241 del 16 novembre 2021 recante aggiudicazione a favore di RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l. e Consorzio Stabile

ECOBI Soc. Coop a r.l – Impresa Sociale, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;

Vista la determinazione dirigenziale n. 246 del 24 novembre 2021 relativa all’esito positivo della verifica dei requisiti e conseguente dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;

Vista la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 78 del 20 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Servizio Gestione Rifiuti – Affidamento in concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nei bacini territoriali di Parma, Piacenza, “Pianura e Montagna Modenese” della provincia di Modena e Bologna. Linee di indirizzo in ordine agli adeguamenti degli atti negoziali stipulati”*;

TUTTO CIÒ PREMESSO

unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Contratto di servizio e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Contratto, anche ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006, si intende per:

1) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

2) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

3) “riciclaggio” o “riciclo”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

4) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

5) “rifiuti differenziati”: rifiuti separati in funzione delle relative tipologia e natura risultanti dalla raccolta differenziata (frazione umida/organica, carta e cartone, plastica e plastica/barattolame, vetro e vetro/barattolame, etc.);

6) “rifiuti indifferenziati”: rifiuti non oggetto di raccolta differenziata, cioè non separati per tipologia e natura;

7) “rifiuti urbani”:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per

natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D.Lgs 152/2006;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

8) "rifiuti simili ai rifiuti domestici": i rifiuti individuati alla lettera b) del punto precedente.

9) "avvio a recupero": operazioni e trattamenti preliminari al riciclo;

10) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

11) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

12) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

13) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

14) “commercializzazione”: il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate, ivi compreso il ricorso ai sistemi consortili;

15) “bacino territoriale”: l’ambito geografico di riferimento per l’erogazione del servizio comprendente i Comuni di Alto Reno Terme, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marradi, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa della Provincia di Bologna;

16) “Contraente” o “Concessionario” o “Gestore del servizio” o “Gestore”: l’Operatore economico incaricato da ATERSIR della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al presente Contratto;

17) “Amministrazione aggiudicatrice”, “Agenzia” o “Concedente”: l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, istituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011, che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell’ambito regionale, nonché di controllo e monitoraggio;

18) “Contratto di servizio”: il Contratto di concessione di servizio pubblico stipulato tra l’Agenzia ed il soggetto Gestore (o Concessionario) e relativi allegati;

19) “Direttore dell’esecuzione del Contratto”: l’organo nominato dall’Agenzia ai fini del controllo dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore in virtù del Contratto di concessione;

20) “Disciplinare Tecnico”: documento, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che insieme ai suoi allegati definisce le caratteristiche qualitative e quantitative minime e vincolanti dei servizi da espletare, secondo le modalità ivi previste;

21) “offerta economica”: l’importo economico offerto dal contraente in sede di gara per l’esecuzione del servizio;

- 22) “offerta tecnica”: le modalità di esecuzione del servizio offerte dal contraente in sede di gara;
- 23) “piano economico-industriale” o “PEI”: documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal concessionario ai sensi dell’Allegato C al Bando di gara, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, anche ai fini della determinazione delle voci tariffarie;
- 24) “piano economico-finanziario”: documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal concessionario ed asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, nonché dei flussi finanziari relativi all’intero periodo di durata del Contratto;
- 25) “piano annuale delle attività” documento tecnico composto dalla Relazione illustrativa e dai piani operativi di lavoro di ogni singola attività suddivisi per Comune redatto secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico;
- 26) “referente dell’impresa”: il soggetto nominato dal contraente, avente il compito di rappresentare il concessionario nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione del Contratto e con il concedente;
- 27) “servizi di base”: servizi affidati in concessione come descritti all’articolo 2, comma 4 del presente Contratto e all’articolo 5 del Disciplinare Tecnico.
- 28) “servizi integrativi”: servizi affidati in concessione come descritti all’articolo 6 del Disciplinare Tecnico, non previsti tra i servizi di base al momento dell’affidamento, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell’Agenzia;
- 29) “servizi integrativi programmabili”: servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall’Agenzia a monte della pianificazione finanziaria annuale;
- 30) “servizi integrativi non programmabili”: servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall’Agenzia in corso di anno, non ricompresi nella pianificazione finanziaria dell’anno corrente;
- 31) “servizio in concessione”: i “servizi di base” e i “servizi integrativi” come precedentemente definiti;
- 32) “periodo transitorio”: i primi due anni di affidamento, decorrenti dalla sottoscrizione e dall’affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna, durante i quali il servizio in concessione dovrà migliorare gli standard in essere al momento della presa in consegna della gestione

al fine di conseguire gli obiettivi offerti dal concessionario in sede di gara di cui all'Allegato A *"Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune"* e al Disciplinare Tecnico;

33) "servizio a regime": servizio in concessione da svolgere secondo gli standard prestazionali previsti dal Disciplinare Tecnico e dall'Allegato A dall'inizio del terzo anno di affidamento;

34) "abitanti equivalenti": rappresentazione dei soggetti che contribuiscono alla produzione dei rifiuti urbani, assumendo come unità di misura la produzione di un residente, tenendo conto degli apporti delle utenze domestiche non residenti, delle utenze non domestiche, dei flussi turistici e del pendolarismo universitario, ovvero di altri fattori, come stabiliti annualmente dall'Agenzia;

35) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

36) "centro del riuso": apposito spazio organizzato e strutturato per l'esposizione temporanea, finalizzato allo scambio tra privati, di beni usati suscettibili di riutilizzo;

37) "tariffa di natura corrispettiva" o "tariffa puntuale di natura corrispettiva": il prezzo commisurato al servizio rifiuti erogato agli utenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013.

38) "data di effettivo subentro": data indicata all'art. 4 del contratto, da intendersi come avvio operativo dei servizi affidati al Gestore, individuata secondo quanto disposto dall'art. 7 del Disciplinare Tecnico.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Contratto di servizio disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna descritto in precedenza.

2. I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente Contratto sono i rifiuti urbani ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto di servizio, il Gestore accetta di effettuare la gestione in esclusiva del servizio in concessione, disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale, secondo quanto previsto dal presente Contratto, dal Disciplinare Tecnico, dai documenti di gara, nonché dalla pianificazione e regolazione pubblica di settore.

4. I servizi di gestione dei rifiuti urbani affidati in base al presente Contratto comprendono i seguenti servizi di base, come meglio dettagliati all'art. 5 del Disciplinare Tecnico:

- la raccolta e trasporto di rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184, comma 2, da lett. a) ad f), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- i servizi di igiene urbana e spazzamento delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio e servizi annessi, nonché la pulizia delle rive fluviali e lacuali;
- il servizio di lavaggio dei contenitori stradali;
- la rimozione dei rifiuti urbani abbandonati di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti anche ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti;
- l'attivazione e gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, per almeno la frazione indifferenziata a trattamento/smaltimento, e dei conferimenti ai Centri di Raccolta;
- la gestione post operativa delle discariche di proprietà pubblica di cui all'art. 5 del Disciplinare Tecnico;
- l'attività di avvio a recupero delle frazioni differenziate;
- la commercializzazione dei rifiuti differenziati;
- il servizio di accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti mediante personale dipendente del soggetto Gestore;
- altri servizi eventualmente specificati dal Gestore.

5. Rientrano nel perimetro di affidamento anche i servizi integrativi intesi come servizi non previsti tra i servizi di base, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell'Agenzia con riferimento all'art. 6 del Disciplinare Tecnico.

6. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici competenti. È altresì tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dal Disciplinare Tecnico e dal presente Contratto, nonché alla commercializzazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

7. Il servizio oggetto del presente Contratto costituisce un servizio pubblico di interesse generale di rilevanza economica e rappresenta, altresì, un servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato da parte del Gestore fino al momento dell'effettivo subentro da parte di un nuovo aggiudicatario.

8. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause imprevedibili di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza. Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

Art. 3 - Competenze dell'Agenzia

1. L'Agenzia, quale soggetto istituito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. n. 152/2006, titolare delle competenze indicate nelle leggi regionali n. 23/2011 e n. 16/2015 opera, ai fini del rapporto regolato dal presente Contratto, quale parte pubblica contraente, su un piano di parità con il Gestore selezionato con gara, ferme restando le funzioni pubblicistiche di controllo e di regolazione dei servizi, riservate all'Agenzia dalla vigente normativa.

Art. 4 - Durata

1. Il presente Contratto di servizio decorre dalla data di sottoscrizione. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente contratto ha durata pari a quindici anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006, decorrenti dalla data del 01/01/2022, individuata secondo quanto previsto all'art. 7 del Disciplinare Tecnico.

2. Il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, nel rispetto del presente Contratto e delle condizioni ivi indicate, per tutto il periodo necessario per l'esperimento della procedura avente ad oggetto l'affidamento del servizio, fino al subentro del nuovo Gestore.

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del presente Contratto e il subentro del nuovo Gestore, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti ovvero la variazione del personale impiegato nella gestione del servizio esclusivamente previa apposita autorizzazione scritta, trasmessa via PEC da parte dell'Agenzia.

Art. 5 - Natura del Contratto e rischio del Gestore

1. Il Gestore assume il rischio operativo e l'alea economico-finanziaria derivanti dall'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto di concessione.
2. Il rischio operativo comprende l'alea economica derivante dallo scostamento dal limite quantitativo di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento nonché quella derivante dallo scostamento dagli standard inerenti all'avvio al recupero dei rifiuti differenziati, come meglio specificato agli artt. 9 e 10.
3. In caso di gestione della tariffa di natura corrispettiva, il rischio operativo comprenderà altresì il mancato recupero dei crediti all'utenza, così come previsto e disciplinato dall'art. 11 del presente Contratto.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità del Gestore

1. Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del presente Contratto e dei relativi allegati. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi, dovrà osservare la normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto, dal Disciplinare Tecnico e relativi allegati.

Le Parti danno espressamente atto del fatto che, per semplicità di lettura, il Disciplinare Tecnico di gara e i relativi allegati sono stati integrati da Atersir con dati e informazioni tratte dall'offerta presentata dal Gestore e che, qualora dovessero essere accertate differenze tra tali documenti e l'offerta presentata dal gestore, le Parti procederanno entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto a rettificare conseguentemente il Disciplinare Tecnico e/o i relativi allegati al Contratto.

Il Gestore è inoltre tenuto a subentrare, nonché dare attuazione ed effettiva operatività a quanto contenuto in convenzioni/protocolli d'intesa/accordi intercorsi tra ATERSIR, Gestore uscente e Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in ordine ad attività e oneri determinati dal verificarsi di eventi in situazioni di emergenza.

2. Costituisce obbligo del Gestore il rispetto degli standard minimi prestazionali e degli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato A del presente Contratto, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del servizio indicate nell'offerta tecnica, anche in relazione agli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti, tenuto conto altresì degli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*.

3. Il Gestore è vincolato al rispetto delle condizioni economiche offerte in sede di gara come disciplinate dal presente Contratto, che costituiscono, al netto di servizi integrativi eventualmente richiesti, il limite massimo di corrispettivo, in base annuale, che può essere riconosciuto per la gestione del servizio in concessione. Il Gestore è altresì vincolato alla regolazione economica della fase di smaltimento del rifiuto indifferenziato e della commercializzazione dei rifiuti differenziati, come disciplinate rispettivamente dagli artt. 9 e 10.

4. Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale come definiti nel bando di gara e dovrà, altresì, possedere i requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento.

5. Grava, inoltre, sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi stessi e con l'utilizzo dei beni strumentali.

7. Il Concessionario ha l'obbligo di costituire, entro sessanta giorni dalla stipula del presente Contratto, una propria sede operativa come meglio specificato all'art. 71 del Disciplinare Tecnico, localizzata all'interno del bacino territoriale di affidamento, quale presidio e riferimento nell'esecuzione delle attività oggetto di concessione, anche ai fini di cui al successivo articolo 51.

Art. 7 - Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, la pianificazione d'ambito del bacino territoriale nonché gli eventuali ulteriori atti amministrativi a valenza pianificatoria o di programmazione, approvati dalle Amministrazioni competenti, *ratione temporis* vigenti durante l'intera gestione del servizio, obbligano il Gestore al raggiungimento degli obiettivi da questi indicati, nonché al rispetto dei vincoli derivanti dalla regolazione dei flussi dei rifiuti. Salvo quanto previsto dal Capo IV, il Gestore non avrà titolo ad avanzare eccezione, riserva o pretesa, neppure risarcitoria, alcuna.

2. Il Gestore è tenuto a predisporre e presentare il Piano annuale delle attività indicato nel Disciplinare Tecnico, con le modalità e i tempi ivi stabiliti, fermo restando il limite massimo di corrispettivo previsto dall'art. 6, comma 3.

Art. 8 - Corrispettivo del Gestore

1. Il corrispettivo del Gestore per l'erogazione del servizio in concessione è determinato nel rispetto delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

2. Il corrispettivo del Gestore è costituito dalle seguenti componenti:

a) proventi derivanti dall'erogazione dei servizi di base di cui all'art. 2, comma 4, del presente Contratto, determinati come segue:

- i. quanto ad € 113.073.392,74 per il primo anno di affidamento,
- ii. quanto ad € 116.083.042,32 per il secondo anno di affidamento,
- iii. quanto ad € 119.092.692,88 dall'inizio del terzo anno di affidamento e per ciascun anno fino alla conclusione del rapporto.

Per un importo contrattuale complessivo pari a € 1.777.361.442,50 oltre IVA ai sensi di legge.

b) proventi derivanti dall'erogazione dei servizi integrativi eventualmente attivati, in base ai prezzi offerti dal Gestore in sede di gara come desunti dal Piano Economico Industriale (Allegato K) ovvero, nel caso di prestazioni (servizi e/o forniture) non offerte in sede di gara, determinati applicando i prezzi unitari di cui all'Allegato B del presente Contratto. Tali servizi integrativi possono essere distinti in:

- servizi programmabili, inseriti a preventivo nel corrispettivo dell'anno di effettuazione;
- servizi non programmabili, inseriti a consuntivo nel corrispettivo del secondo anno successivo a quello di effettuazione.

Per gli anni successivi al terzo anno di affidamento il corrispettivo per i servizi di cui alle lettere a) e b) del presente comma sarà aggiornato in applicazione dell'art. 39 del presente Contratto.

3. Nessun altro compenso, né integrazione, potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo eventuali variazioni determinate da norme imperative di legge, dalle modificazioni della pianificazione di cui all'art. 7 e dalle varianti di cui al Capo IV ad opera dell'Agenzia.

4. Non concorrono alla determinazione del corrispettivo del Gestore le ulteriori componenti tariffarie relative:

- a) agli oneri di smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti agli impianti di smaltimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 9;
- b) ai ricavi e ai costi derivanti dal conferimento dei rifiuti differenziati come disciplinato dal successivo art. 10;
- c) ad eventuali canoni corrisposti ai soggetti proprietari degli *asset* di cui al successivo art. 14, comma 1 lettera b);
- d) agli oneri destinati al rimborso per i costi di gestione *post mortem* di discariche non comprese nell'elenco di cui al punto *vii.* dell'art.5 del Disciplinare Tecnico e la cui gestione *post mortem* non sia stata oggetto di affidamento nella forma di servizi integrativi di cui all'art. 6 del Disciplinare Tecnico;
- e) agli oneri destinati al rimborso per i costi di trasporto e smaltimento del percolato di discarica con riferimento alle discariche in gestione *post mortem* comprese nell'elenco di cui al punto *vii.* dell'art 5 del Disciplinare Tecnico o la cui gestione *post mortem* sia stata oggetto di affidamento nella forma di servizi integrativi di cui all'art. 6 del Disciplinare Tecnico;
- f) ai contributi destinati al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese le somme a disposizione per incentivi alle funzioni normativamente previste per il corretto espletamento della concessione;
- g) ai fondi solidaristici disciplinati previsti dal diritto *pro tempore* vigente;
- h) ad eventuali crediti inesigibili, vantati dal precedente titolare della tariffa, riconosciuti e quantificati dall'Agenzia;
- i) ad ogni altro onere eventualmente stabilito dall'Agenzia.

5. E' comunque fatto obbligo al concessionario di riscuotere le voci tariffarie di cui al precedente comma 4 eventualmente previste dalla pianificazione annuale approvata da parte dell'Agenzia e di versarle ai relativi destinatari, in conformità alle modalità definite dall'Agenzia.

Art. 9 -Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento

1. Fermo restando che gli oneri per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati sono esclusi dal corrispettivo, con la precisazione di cui al comma 3 del presente articolo inerente l'eventuale gestione operativa del polo impiantistico di Gaggio Montano, al fine di incentivare il raggiungimento degli standard minimi prestazionali offerti in sede di gara, di cui all'Allegato A al presente Contratto, in applicazione degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e miglioramento dei fattori ambientali, il Gestore è assoggettato al rischio economico, secondo le modalità di imputazione definite nell'Allegato C *"Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati"* al presente Contratto, connesso all'eventuale scostamento della quantità di rifiuti indifferenziati effettivamente conferiti agli impianti di smaltimento rispetto a quella indicata nel predetto Allegato A.

2. L'Agenzia determinerà annualmente, sulla base della Pianificazione regionale, a quali impianti dovranno essere conferiti i rifiuti indifferenziati di ciascun Comune. L'Agenzia stabilirà altresì la tariffa unitaria applicata da ciascun impianto o polo impiantistico per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato effettivamente conferita a detti impianti da parte del Gestore.

3. Qualora nel corso della Concessione sia attivato, nell'ambito dei servizi integrativi di cui all'art. 8, comma 2 lett. b), il servizio di gestione operativa del polo impiantistico di Gaggio Montano (impianto di trattamento meccanico e settori di discarica in gestione operativa), la disciplina dei rapporti economici con il Concessionario inerenti il conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo dovrà essere coordinata con quanto inerente il riconoscimento dei proventi derivanti dall'erogazione del sopra menzionato servizio integrativo, secondo le modalità di imputazione definite nell'Allegato C *"Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati"* al presente Contratto.

Art. 10 -Diritti ed obblighi del Concessionario relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli standard quantitativi e qualitativi previsti dal presente Contratto in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio degli stessi ad ogni

altra forma di recupero e garantendone lo smaltimento in sicurezza qualora il recupero non risulti possibile. I rifiuti differenziati sono classificati nelle seguenti filiere/macrofiliere merceologiche:

a) rifiuti differenziati di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006:

- Carta (include carta e cartone);
- Vetro (include vetro e vetro/barattolame);
- Plastica (include plastica e plastica/barattolame);
- Legno;
- Acciaio;
- Alluminio;

b) rifiuti organici:

- Umido (scarti alimentari da cucine e mense, ecc.)
- Verde (sfalci e potature);

c) altre Raccolte Differenziate (inclusi rifiuti ingombranti e terre da spazzamento)

2. Ai fini del raggiungimento degli standard di cui al comma 1, in relazione ai rifiuti differenziati di cui al comma 1 lettera a), il Gestore ha la facoltà di effettuare tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo ritenuti necessari, restando in ogni caso l'unico responsabile al raggiungimento di tali standard. Il Gestore potrà svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 36, comma 2.

3. Fermo restando che i ricavi derivanti dall'attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al comma 1 lettera a) sono esclusi dal corrispettivo, il Gestore è assoggettato al rischio economico dovuto al mancato rispetto delle soglie di ricavi corrispondenti agli standard di cui al comma 1, secondo le modalità di imputazione previste dall'Allegato D al presente Contratto.

4. Fermo restando il rispetto degli standard di cui al comma 1, gli oneri per le attività di recupero/smaltimento di tutte le frazioni merceologiche diverse da quelle di cui al comma 1 lettera a) sono disciplinati dall'Allegato E al presente Contratto.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Agenzia, con le modalità di cui all'art.45 del presente Contratto, gli atti e le informazioni relativi alle attività di cui al presente articolo.

6. Il Gestore è tenuto, altresì, ad acquisire le deleghe che si rendano necessarie ai fini delle attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al presente articolo.

Art. 11- Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore

1. La tariffa, determinata ai sensi delle norme vigenti, costituisce il meccanismo di imputazione del corrispettivo del Gestore ai soggetti di cui ai commi successivi. L'Agenzia con proprio provvedimento definisce la ripartizione pro quota per ogni Comune, ovvero per bacini sovra comunali, del corrispettivo e delle ulteriori componenti tariffarie di cui all'articolo 8.

2. Qualora non si applichi la tariffa puntuale di natura corrispettiva, il Gestore ha diritto al pagamento degli importi come determinati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, da parte dei singoli Comuni afferenti al bacino territoriale di riferimento del presente Contratto. Il Gestore presenta regolare fattura a ciascun Comune con cadenza di norma mensile, salvo diverso accordo con la singola amministrazione comunale.

3. A seguito di apposita deliberazione comunale, il Gestore è obbligato ad espletare il servizio di gestione della tariffazione di natura corrispettiva, come previsto all'art. 5 della L.R. n. 16 del 2015, secondo le modalità indicate al Capo X del Disciplinare Tecnico.

4. Qualora sia avvenuto il passaggio a tariffa puntuale di natura corrispettiva, l'articolazione tariffaria, le modalità ed i termini di pagamento sono determinati dall'Agenzia o dai Comuni, in base alla normativa vigente.

5. Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al comma precedente è determinato in conformità all'Allegato B "Elenco prezzi unitari" del presente Contratto.

6. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalle norme di legge e da atti dell'Agenzia *ratione temporis* vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari al 2% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal comma successivo.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 5, nei casi di applicazione della tariffa di natura corrispettiva, qualora gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4 abbiano un valore complessivo positivo, il Gestore avrà diritto al riconoscimento dell'intera quota di crediti inesigibili maturati sulle poste suddette, secondo quanto disciplinato nell'Allegato F al presente contratto.

8. A prescindere dall'applicazione della tariffa puntuale avente natura corrispettiva, gli importi da corrispondersi al Gestore, in coerenza con quanto specificato nei precedenti commi del presente articolo, devono essere complessivamente coerenti con il Piano Economico Industriale (PEI) di cui all'Allegato K, come adeguato negli anni. Per quanto di competenza del Gestore e nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, di competenza dell'Agenzia, relative alla ripartizione pro quota per ogni Comune, il Gestore deve assicurare la coerenza complessiva sul bacino di affidamento tra:

- elementi economico-finanziari alla base del PEI;
- ulteriori elementi tecnico-economici regolati dal presente Contratto (quali relativi agli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati di cui all'Allegato C, ai ricavi per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all'Allegato D, ai costi/ricavi per il recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati di cui all'Allegato E);
- elementi tecnico-economici alla base dei Piani Economico Finanziari annualmente proposti in base agli atti normativi o regolativi *ratione temporis* vigenti.

Art. 12 - Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili.

CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE

Art. 13 - Dotazione patrimoniale del Gestore

1. Il Gestore espleta il servizio di gestione dei rifiuti urbani avvalendosi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, di due categorie di beni: beni strumentali al servizio e beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale.

2. Per beni strumentali al servizio si intendono quei beni funzionalmente connessi all'esercizio del servizio pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, attrezzature, cassonetti, contenitori e mezzi, allocati nel bacino territoriale di riferimento. Si considerano altresì appartenenti a questa categoria i Centri di Raccolta e tutti i beni trasferiti dal precedente gestore secondo le modalità stabilite dall'art. 15. Tali beni sono destinati esclusivamente alla gestione del servizio nel bacino territoriale di riferimento, secondo criteri di continuità, economicità ed efficienza del servizio. I beni

suddetti restano nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Capo.

3. Per beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale si intendono quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio e aree di deposito. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all'esercizio del servizio, bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.

Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell'avvio del servizio

1. Al momento dell'avvio del servizio, il Gestore si avvale delle seguenti categorie di beni strumentali all'espletamento del servizio:

- a) beni di proprietà dello stesso Gestore;
- b) beni di proprietà dell'Agenzia, di uno o più Comuni afferenti all'ambito territoriale, ovvero di loro forme associative o di altri enti pubblici;
- c) beni del precedente gestore (art. 15).

2. I beni strumentali all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di proprietà del Gestore di cui al precedente comma 1, lett. a) sono specificamente elencati nell'Allegato G del presente Contratto di servizio, che sarà compilato a conclusione del procedimento di inventario di cui all'art. 19.

3. I beni di cui al precedente comma 1, lett. b), individuati nell'Allegato H sono dati in uso dall'Agenzia al Gestore previa eventuale stipulazione di apposite convenzioni o accordi con i soggetti proprietari, che stabiliscono le condizioni e le modalità secondo le quali tali beni sono messi nella disponibilità del Gestore.

4. Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi agli standard individuati nel Disciplinare Tecnico per l'espletamento del servizio.

5. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento dei beni di cui al precedente comma 1, lett. c), entro il termine di vigenza del presente Contratto.

Art. 15 – Regime dei beni strumentali dal precedente gestore

Per quanto riguarda i beni strumentali al servizio, di cui alla art. 14, comma 1, lett. c), individuati nell'Allegato I, essendo il Gestore costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) nel quale la capogruppo-mandataria coincide con il gestore uscente e considerato che tali beni strumentali, in coerenza con la ripartizione dei compiti tra i componenti del RTI, continueranno a essere detenuti e utilizzati dalla sola capogruppo mandataria, le Parti riconoscono che il trasferimento di tali beni non interverrà secondo le previsioni della lex specialis e, in particolare, non vi sarà la corresponsione al Gestore uscente – che, per quanto occorrer possa, in questo caso, vi rinuncia – del valore netto contabile di tali beni come inizialmente definito nelle Determine dirigenziali, n. 70 del 16 maggio 2019 e n. 71 del 17 maggio 2019 ed aggiornato dalla Determina dirigenziale numero 260 del 10 dicembre 2021.

Art. 16 - Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro

1. La presa in carico da parte del Gestore dei beni di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) e c), deve essere necessariamente preceduto da una dichiarazione con la quale il Gestore:

- a) accetta tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula del presente Contratto;
- b) attesta l'adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l'espletamento del servizio;
- c) dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento dell'affidamento.

2. L'Agenzia si impegna a fornire al Gestore tutta la documentazione in proprio possesso riguardante i beni predetti.

3. Il Gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni oggetto del presente Contratto durante l'espletamento del servizio. Il Gestore, per l'intera durata della concessione e fino alla restituzione dei beni strumentali al servizio secondo quanto disposto dall'art. 22, è, altresì, responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.

4. Qualora i suddetti beni strumentali, oggetto presa in carico al momento del subentro, siano stati interessati da finanziamenti pubblici, il Gestore è tenuto a garantire il rispetto delle eventuali

prescrizioni associate ai finanziamenti già erogati, anche in relazione al mantenimento in uso dei suddetti beni.

Art. 17 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento

1. L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del servizio medesimo, da parte del Gestore dovrà essere previamente comunicata per iscritto all'Agenzia che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

2. L'acquisizione o la realizzazione dei suddetti beni può essere finanziata:

- a) dall'Agenzia, da uno o più Comuni afferenti all'ambito territoriale o altri enti pubblici;
- b) da fondi o contributi pubblici;
- c) dallo stesso Gestore con risorse proprie.

3. I beni di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), sono di proprietà dell'ente finanziatore e dati in uso al Gestore secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 3. La proprietà dei beni di cui al precedente comma 2, lett. c), al termine della gestione, è acquisita di diritto dall'Agenzia in ragione della quota di ammortamento degli investimenti riconosciuta in tariffa durante il periodo di vigenza del presente Contratto al netto di eventuali contributi pubblici.

4. Qualora l'acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia previamente comunicata per iscritto all'Agenzia, essa non dà diritto al riconoscimento dell'eventuale valore netto contabile ai sensi del successivo art.22, comma 4.

5. Nei casi di cui al comma precedente l'Agenzia si riserva la facoltà di:

- a) imporre al Gestore il ritorno allo *status quo ante*;
- b) richiedere il risarcimento dell'eventuale danno.

6. In ogni caso è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art.58.

7. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento degli investimenti finanziati ai sensi del precedente comma 2, lett. c), entro il termine

di vigenza del presente Contratto, fatti salvi diversi accordi intercorsi con l'Agenzia in assenza dei quali il Gestore non avrà diritto a quanto previsto dall'art. 22, comma 4.

Art. 18 - Cessazione della strumentalità dei beni

1. La strumentalità dei beni di cui all'art. 13, comma 2, cessa al termine del periodo di utilizzo del bene e comunque non oltre la vetustà massima del bene ai sensi del Capo VIII del Disciplinare Tecnico.

2. Una volta cessata la strumentalità dei beni, qualora siano stati finanziati ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c), il Gestore è obbligato ad esperire una procedura di vendita o altra procedura finalizzata alla dismissione avente ad oggetto tali beni, previa autorizzazione e delega da parte dell'Agenzia, nei modi prescritti dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica.

3. Qualora la procedura di cui al comma precedente generi un ricavo, lo stesso è oggetto di compensazione ai fini della riduzione della tariffa, fatto salvo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui all'art. 17, comma 7.

4. Qualora la procedura di cui al comma 2 generi un onere ovvero nel caso in cui vada deserta, il Gestore, su richiesta dell'Agenzia, provvede alla dismissione del bene senza oneri a carico della tariffa ovvero ad una sua diversa destinazione.

Art. 19 - Inventari dei beni

1. Il Gestore è obbligato a redigere un inventario dei beni strumentali, da classificarsi secondo le tipologie previste dall'art. 14, comma 1 e dall'art. 17, comma 2, secondo criteri e modalità da concordare con l'Agenzia, entro sei mesi dalla stipula del presente Contratto.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, il Gestore è, altresì, obbligato a fornire ogni informazione, secondo criteri e modalità da concordare con l'Agenzia, relativa all'inventario dei beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale di cui all'art. 13, comma 3.

3. Gli inventari dovranno essere aggiornati e trasmessi all'Agenzia con cadenza annuale, con le modalità e le tempistiche indicate dall'Agenzia.

4. Il Gestore è altresì obbligato, con oneri a proprio carico, a dotarsi di strumenti informatici adeguati per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla formazione e all'aggiornamento degli inventari.

Art. 20 - Banca dati degli utenti serviti

1. L'Agenzia si impegna a mettere a disposizione del Gestore le informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti in possesso dei singoli Comuni appartenenti al bacino territoriale.

2. Il Gestore, qualora nell'espletamento del servizio dovesse riscontrare delle incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia e al Comune interessato.

3. A partire dall'attivazione dei sistemi informatizzati di riconoscimento dell'utenza, il Gestore è obbligato a creare e gestire una propria banca dati degli utenti in conformità alle prescrizioni dell'art.55 del Disciplinare Tecnico.

4. Dal momento dell'attivazione della tariffazione puntuale corrispettivo di cui all'art.11 comma 3, il Gestore resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti.

5. Su richiesta per iscritto dell'Agenzia, il Gestore è tenuto a trasmettere copia della banca dati degli utenti serviti entro un termine adeguato indicato nella medesima richiesta.

6. Alla scadenza della concessione, il Gestore è tenuto a trasferire a titolo gratuito all'Agenzia la banca dati degli utenti serviti completa ed aggiornata in conformità alle prescrizioni dell'art.55 del Disciplinare Tecnico.

Art. 21 - Gestione dei beni utilizzati per l'espletamento del servizio

1. La gestione dei beni strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui ai precedenti artt. 14 e 17 non può essere in alcun modo separata dall'espletamento del servizio di cui al presente Contratto.

2. Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare la dotazione patrimoniale di cui all'art. 13 alle normative tecniche e di sicurezza vigenti *ratione temporis* nel corso dell'affidamento. I costi sostenuti per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica, fatta eccezione per quanto specificato nel Disciplinare Tecnico all'art. 27 relativamente ai Centri di Raccolta e all'art. 66 dello stesso Disciplinare Tecnico relativamente all'impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti affidata in gestione operativa e alle discariche affidate in gestione post-operativa.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni di cui all'art. 13 sono ad onere e cura del Gestore ed i relativi costi sono compresi nel corrispettivo indicato nell'offerta economica,

fatta eccezione per quanto specificato, per gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e realizzazione, nel Disciplinare Tecnico all'art. 27 relativamente ai Centri di Raccolta e all'art. 66 dello stesso Disciplinare Tecnico relativamente all'impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti affidata in gestione operativa e alle discariche affidate in gestione post-operativa.

Art. 22 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza o cessazione dell'affidamento

1. Alla scadenza della concessione, in caso di risoluzione del Contratto di servizio ai sensi dell'art.53 ovvero di decadenza ai sensi dell'art. 54 del presente Contratto, il Gestore è obbligato a restituire gratuitamente all'Agenzia ovvero a trasferire al nuovo gestore i beni strumentali di cui al presente Capo in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Devono essere restituiti senza ulteriori oneri all'Agenzia:

- a) i beni strumentali dati in uso al Gestore al momento dell'affidamento ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b);
- b) i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l'affidamento e finanziati dall'Agenzia o altro ente pubblico, dati in uso al Gestore ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) e b);

e, senza ulteriori oneri, al gestore entrante:

- c) i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza o cessazione dell'affidamento;
- d) i beni strumentali di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza o cessazione dell'affidamento.

3. Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c) e dell'art. 14, comma 1, lett. c), dovranno essere trasferiti al gestore entrante secondo le modalità indicate nel comma successivo.

4. Nei casi previsti dal precedente comma l'Agenzia provvederà a definire l'elenco dei beni non ammortizzati ed il loro valore netto contabile, nonché a porre in capo al nuovo gestore l'obbligo di corrispondere all'attuale Gestore il valore così individuato secondo le modalità previste dall'Agenzia con proprio atto.

5. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto del presente Contratto di servizio, fino al momento in cui la gestione sia effettivamente affidata al nuovo gestore.

Art. 23 - Canoni a carico del Gestore

1. L'onere a carico del Gestore, come previsto dall'art. 8 comma 4, per la disponibilità dei beni strumentali di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), è comprensivo del canone di rimborso dei mutui sostenuti delle Amministrazioni comunali relativi alla realizzazione dei beni strumentali destinati all'esercizio del servizio.

2. Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di giugno di ogni anno le somme relative ai canoni riferiti all'annualità in corso, come indicate dall'Agenzia ed inserite nei Piani Economici Finanziari dei Comuni. Il Gestore versa i canoni direttamente ai soggetti proprietari dei beni. Quanto sopra fatte salve diverse specifiche riportate nell'Allegato C al presente Contratto e nel Capo XI del Disciplinare Tecnico relative all'impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti affidata in gestione operativa.

Art. 24 - Clausola di sostituzione

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, tutte le convenzioni o gli accordi aventi ad oggetto i beni di cui all'art.14, comma 3 e all'art. 17, comma 2 lett a) e b), stipulati dal Gestore devono includere una clausola che, in caso di interruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale nuovo gestore individuato dall'Agenzia la facoltà di sostituirsi al primo.

Art. 25 - Trasferimento di personale e clausola sociale

1. Per quanto riguarda il personale del gestore uscente le Parti, in coerenza con la *lex specialis* di gara, riconoscono espressamente che, essendo il Gestore costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) nel quale la capogruppo - mandataria coincide con il gestore uscente e considerato che tale personale sarà impiegato, in coerenza con la ripartizione dei compiti tra le componenti del RTI, dalla stessa capogruppo-mandataria, riconoscono che, conseguentemente, non vi sarà in questo caso il trasferimento di personale del gestore uscente al Gestore come previsto dalla *lex specialis*.

2. Il Gestore garantisce in ogni caso il mantenimento in capo al personale già previamente impiegato dal gestore uscente dello *status* giuridico ed il trattamento economico in essere alla data del trasferimento secondo il relativo Contratto collettivo nazionale di settore e gli accordi collettivi aziendali vigenti.

3. Al termine del presente Contratto, ovvero in caso di sua interruzione anticipata, il personale dipendente del Gestore da trasferire al nuovo gestore è unicamente quello adibito, in via esclusiva, al servizio di cui al presente Contratto. Il trasferimento del personale è, altresì, regolato dalla contrattazione collettiva vigente.

Art. 26 - Rapporto di lavoro del personale

1. Il Gestore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE –UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE).

3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del subaffidamento.

4. Fatti salvi gli obblighi di cui al c.1 del presente articolo, il Gestore è altresì obbligato ad eseguire quanto indicato in sede di gara nell'offerta tecnica, al Fascicolo 4 dedicato al Personale.

Art. 27 - Attività delle organizzazioni di volontariato

1. È data facoltà alle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi dell'art. 7 della L. 266/91 e della L.R. 12/2005, di svolgere attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente ed il Gestore, e previa approvazione dell'Agenzia.

2. Le attività di cui al comma precedente devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche ambientale, e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art.49.

Art. 28 - Diritti ed obblighi del Concessionario alla scadenza dell'affidamento

1. Alla scadenza della concessione oggetto del presente Contratto, in caso di risoluzione ai sensi dell'art.53 ovvero di decadenza ai sensi dell'art.54 del presente Contratto, il Concessionario ha diritto di ricevere dall'operatore economico risultante gestore del servizio nel successivo periodo di affidamento una somma, a titolo di valore di subentro, come determinata e con modalità previste dall'Agenzia con proprio atto. L'Agenzia si impegna a condizionare l'efficacia del Contratto di servizio relativo al successivo affidamento alla corresponsione da parte del nuovo gestore di tale somma.

2. Il valore di subentro di cui al comma precedente si compone del valore netto contabile dei beni strumentali al servizio secondo quanto previsto all'art. 22, comma 4, del presente Contratto. Gli eventuali congruaggi relativi alle ultime due annualità dell'affidamento sono disciplinati secondo quanto stabilito agli allegati C, D, E ed F del presente Contratto.

3. Il trasferimento dei beni e dei crediti di cui al comma 1 non costituisce trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Non concorrono a formare il valore di subentro i crediti vantati dal Concessionario nei confronti degli utenti del servizio, né i crediti vantati dal Concessionario a qualunque titolo nei confronti dell'Agenzia o di terzi.

4. Il Concessionario trasferisce all'operatore economico risultante gestore del servizio nel successivo periodo di affidamento il proprio personale dipendente adibito, in via esclusiva, al servizio secondo quanto previsto all'art. 25 del presente Contratto.

5. Il Concessionario è obbligato a trasferire a titolo gratuito all'Agenzia la banca dati degli utenti serviti, secondo quanto previsto all'art. 20 del presente Contratto.

CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO

Art. 29 - Raccolta differenziata

1. Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalità ed i tempi indicati nell'offerta presentata in sede di gara, nonché di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico. Il mancato rispetto delle predette condizioni, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art.58.

2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente all'Agenzia i dati necessari alla verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

Art. 30 - Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI.

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero i rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, di quanto stabilito all'art. 10 e al fine della massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti.

2. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

Art. 31-Commercializzazione dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero, ovvero allo smaltimento laddove il recupero non sia possibile, i rifiuti differenziati di cui all'Allegato E al presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza e garantendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna categoria merceologica dei rifiuti di cui al presente articolo.

2. Rimane in capo al Gestore la responsabilità della collocazione a recupero del materiale raccolto.

3. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Agenzia copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia.

Art. 32- Raccolta e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative alle quantità, ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destinazione, secondo quanto previsto dal Piano

regionale di gestione dei rifiuti e dagli atti di pianificazione adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, *ratione temporis* vigenti. Tale obbligo comprende anche il trasporto dei rifiuti suddetti franco impianto secondo quanto previsto dall'allegato C al presente contratto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, il Gestore è, in ogni caso, obbligato ad avviare a smaltimento tutti i rifiuti indifferenziati prodotti e raccolti nel bacino territoriale di riferimento.

3. Il Gestore è altresì obbligato a fornire all'Agenzia i dati relativi ai quantitativi raccolti e avviati allo smaltimento, nonché i costi sostenuti per lo smaltimento entro e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Agenzia, fatte salve ulteriori eventuali diverse specifiche riportate nel Disciplinare Tecnico inerenti l'impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti affidata in gestione operativa.

Art. 33- Gestione operativa di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e gestione post operativa di discariche

1. Il servizio di gestione operativa di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti (con riferimento in particolare al polo impiantistico di Gaggio Montano, inclusivo di trattamento meccanico e settori di discarica in gestione operativa) e di gestione post operativa delle discariche di proprietà degli enti locali è regolato dal presente articolo e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle vigenti specifiche disposizioni legislative nonché da quanto previsto nell'Allegato C al presente Contratto e nel Capo XI "*Prescrizioni tecniche e modalità di esecuzione dei servizi di gestione operativa di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e gestione post operativa di discariche*" del Disciplinare Tecnico.

2. I servizi oggetto del presente articolo, come puntualmente declinati nel Disciplinare Tecnico, sono da considerarsi ad ogni effetto "servizi pubblici essenziali" regolati a norma di legge. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, non adeguatamente motivati da fatti eccezionali e imprevedibili e fatta salva ogni più grave conseguenza, l'Agenzia sarà libera di provvedere all'esecuzione dei servizi nelle forme che riterrà più opportune e per la durata necessaria, in sostituzione del Gestore, cui saranno addebitati gli oneri conseguenti nonché gli eventuali maggiori oneri derivanti dai comportamenti sopra richiamati.

3. Il Gestore è tenuto ad adempiere alle prestazioni inerenti il servizio in oggetto adottando tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni

pubblici e privati. Il Gestore è, altresì, obbligato a dotarsi di apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall'art.57 del presente Contratto.

4. L'Agenzia può effettuare controlli sull'operato del Gestore, anche mediante sopralluogo, in qualunque momento senza che il Gestore possa opporsi. È inoltre facoltà dell'Agenzia adottare tutti i metodi che riterrà opportuni per verificare la veridicità delle attestazioni e per monitorare in ogni modo e luogo i servizi svolti.

5. Il Gestore è obbligato a provvedere al trasporto a impianti autorizzati con avvio allo smaltimento del percolato originato nelle discariche la cui gestione in fase operativa o *post mortem* è stata allo stesso affidata, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza e garantendo la minimizzazione dei costi di trasporto e smaltimento. A tal fine, il Gestore annualmente invia all'Agenzia, per ciascun sito di discarica gestito, specifica rendicontazione dalla quale si evincano i costi effettivamente sostenuti di trasporto e di trattamento del suddetto percolato, producendo opportuna documentazione utile alla comprova della rendicontazione, al fine della validazione e riconoscimento di tali costi da parte dell'Agenzia all'interno dei piani finanziari.

6. Il Gestore è obbligato a provvedere al trasporto a impianti autorizzati, come determinati annualmente dall'Agenzia, sulla base della Pianificazione regionale, dei rifiuti derivanti dal trattamento meccanico di rifiuti urbani effettuato presso il polo impiantistico di Gaggio Montano, con riferimento alle tipologie e quantità di rifiuti derivanti dal trattamento che non siano destinati, secondo le disposizioni dettate annualmente dalla stessa Agenzia, a smaltimento presso la stessa discarica di Gaggio Montano.

Art. 34 - Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi

1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di igiene urbana, spazzamento e gli ulteriori servizi secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e come da offerta presentata in sede di gara, nel rispetto delle norme vigenti e delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

Art. 35- Divieto di subconcessione

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, anche parzialmente, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente Contratto di servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

Art. 36- Affidamento in subappalto a terzi di attività operative

1. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore può affidare l'esecuzione di attività operative in subaffidamento a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.

2. Il concessionario può svolgere l'attività di avvio al recupero delle frazioni differenziate di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso l'attività di avvio di una quota di rifiuti non inferiore al 30% del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, raccolte separatamente, deve essere gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio.

3. In ogni caso, il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi ai sensi del comma 1 non può superare il limite del quarantacinque per cento (45%) dell'importo annuale del corrispettivo come descritto all'art. 8. A tal fine, non sono computati gli affidamenti infra-gruppo, per tali intendendosi quelli nei confronti di imprese i cui conti annuali siano consolidati con quelli del Gestore, ai sensi della normativa vigente. La sopraindicata percentuale comprende anche le quote di cui al precedente comma 2.

4. Le procedure di affidamento di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia, mediante il sistema informativo duale di cui all'art. 45, i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo.

Art. 37 - Poteri e funzioni di indirizzo dell'Agenzia e dei Comuni

1. L'Agenzia può intervenire con atti di indirizzo per regolare aspetti organizzativi di dettaglio nell'esecuzione operativa del servizio, che non comportano un'alterazione dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV.

2. I Comuni hanno facoltà, comunque previo assenso dell'Agenzia, di regolare aspetti organizzativi di dettaglio nell'esecuzione operativa del servizio che si riferiscano esclusivamente al proprio territorio di riferimento e che non comportino alterazioni dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV, secondo quanto specificamente indicato nel Disciplinare Tecnico.

CAPO IV - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Art. 38 - Verifica dell'ammissibilità di modifiche al Contratto

1. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione al presente Contratto previste dalle norme *ratione temporis* vigenti, si applica quanto di seguito previsto.

Art. 39- Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti

1. Il Gestore non può pretendere, in nessun caso, l'adeguamento del corrispettivo e dei prezzi offerti in sede di gara, al di fuori delle ipotesi previste dal presente articolo.

2. Dal quarto anno di affidamento, il corrispettivo per i servizi di base sarà aggiornato secondo la disciplina di cui all'Allegato F "*Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base*" al presente Contratto dove è riportato il relativo schema algoritmico di dettaglio che tiene conto del PEI offerto dal concessionario nella busta D di gara di cui all'Allegato K "*PEI*" al presente Contratto.

3. Fatta salva la disciplina del corrispettivo per i servizi base di cui ai precedenti commi, i prezzi unitari offerti in sede di gara e quelli dell'Allegato B "*Elenco prezzi unitari*" sono annualmente rideterminati a partire dal quarto anno di affidamento e fino a scadenza del Contratto in ragione del 75% dell'indice inflativo FOI al 30 settembre dell'anno n-1 calcolato come variazione percentuale allo stesso mese dell'anno precedente.

Art. 40 - Modifiche derivanti da opzioni previste dal bando di gara, sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti

1. Il presente Contratto di concessione, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera G-bis del Bando di gara integrale e capitolato d'oneri e con le modalità ivi descritte, potrà essere modificato al verificarsi di una delle seguenti condizioni, esclusivamente su un territorio servito fino ad un massimo pari a 50.000 abitanti equivalenti:

- a) trasformazione del servizio di raccolta da modalità “porta a porta” a modalità con contenitori stradali;
- b) trasformazione del servizio da modalità con contenitori stradali a modalità “porta a porta”.

2. Fermo restando l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, il presente Contratto ed i relativi allegati sono automaticamente adeguati alle prescrizioni che modificano le modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al presente Contratto, qualora disposte:

- a) da norme legislative e regolamentari *ratione temporis* vigenti;
- b) da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge.

3. Al presente Contratto ed ai relativi allegati sono, altresì, apportate le modifiche resesi necessarie a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili non imputabili ad alcuna delle Parti, diversi rispetto a quelli di cui al comma precedente.

4. Ogni altra modifica o variazione contrattuale è disciplinata nei termini e nelle condizioni contenute all'art. 175 del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 50/2016.

5. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni di cui ai commi precedenti e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

Art. 41 - Divieto per il Gestore di disporre modifiche

1. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente Contratto e relativi allegati in merito all'esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell'Agenzia.

2. L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

Art. 42 - Modifiche richieste dall'Agenzia

1. È facoltà dell'Agenzia, anche per il tramite del Direttore dell'esecuzione, richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui all'art.40, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, qualora la variazione sia di importo inferiore alla soglia

comunitaria e avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.175 del Codice dei contratti pubblici del D.lgs n.50/2016.

2. La medesima facoltà è riconosciuta all'Agenzia anche per variazioni di importo superiore alla soglia comunitaria, al ricorrere dei seguenti casi:

a) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali,

b) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servizi.

3. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui al comma 2 e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

Art. 43 - Variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche previste agli articoli 40 e 42

1. Al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti artt.40 e 42, si procede all'adeguamento del corrispettivo del Gestore secondo quanto di seguito previsto.

2. Se le modifiche determinano mere variazioni delle quantità delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si applicano i prezzi offerti in sede di gara alle nuove quantità.

3. Se le modifiche di cui agli artt. 40 e 42 determinano una variazione complessiva in diminuzione o in aumento non superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale complessivo di cui all'art. 8, comma 2, il Gestore è obbligato ad adeguare il servizio a tali modifiche, senza che possa sollevare eccezione alcuna. Se le modifiche suddette determinano una variazione in diminuzione o in aumento superiore alla soglia predetta, il Gestore può recedere dal presente contratto.

4. Nel caso in cui le modifiche si riferiscano a prestazioni non offerte in sede di gara ai fini della formazione dei nuovi prezzi si applica quanto previsto all'art. 8 comma 2 lettera b).

5. Qualora le modifiche siano tali da richiedere nuovi prezzi non quantificabili sulla base dei prezzi offerti in sede di gara e non riscontrabili nell'Allegato B "*Elenco prezzi unitari*", l'Agenzia comunica al Gestore una proposta di modifica, concordando con esso i necessari adeguamenti del Piano Economico Industriale.

6. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, il Gestore è tenuto ad adeguare il servizio secondo le modalità indicate dall'Agenzia, anche qualora non sia raggiunto un accordo sulle

correzioni al Piano Economico Industriale, ovvero decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni non comporta la facoltà del Gestore di interrompere o ritardare l'adeguamento del servizio richiesto dall'Agenzia.

7. La possibilità di procedere alla revisione delle condizioni economiche è in ogni caso esclusa nell'ipotesi in cui detta alterazione sia dovuta a cause o fattori rientranti nei rischi operativi, organizzativi e di impresa comunque assunti dal Gestore.

8. Le modifiche apportate ai sensi dei precedenti artt.40 e 42 possono determinare un incremento ovvero un decremento del corrispettivo dovuto al Gestore per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto.

CAPO V - CONTROLLO E MONITORAGGIO

Art. 44 - Poteri di controllo dell'Agenzia e compiti del Direttore dell'esecuzione

1. L'Agenzia espleta la sua funzione di controllo sull'attività del Gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi, dei livelli di servizio e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto e relativi allegati.

2. L'Agenzia approva, inoltre, il Piano annuale delle attività di cui al Disciplinare Tecnico.

3. L'Agenzia nomina il Direttore dell'esecuzione del Contratto ed eventuali assistenti, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

4. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto o suoi assistenti o delegati esercitano, senza preavviso, il controllo sull'attività del Gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi. A tal proposito, il Gestore è obbligato a consentire, in ogni momento, al Direttore dell'esecuzione del Contratto l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente Contratto.

Art. 45 - Sistema informativo duale

1. Entro un anno dall'avvio operativo del servizio, il Gestore è obbligato a dotarsi di un sistema informativo duale di gestione dei dati, come specificato al Capo IX del Disciplinare Tecnico, per consentire al Direttore dell'esecuzione o a suoi eventuali assistenti l'espletamento del controllo in continuo dell'andamento del servizio.

2. Il Gestore è altresì obbligato a consentire in qualsiasi momento l'accesso in remoto al predetto sistema al Direttore dell'esecuzione o a suoi eventuali assistenti, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati.

3. L'insieme delle informazioni da rendere disponibili all'Agenzia dovrà essere aggiornato da parte del Gestore sulla base di eventuali modifiche di tipo normativo cogenti a livello nazionale e/o regionale.

Art. 46 - Carta dei servizi

1. Entro un mese dalla stipula del presente Contratto, il Gestore deve sottoporre all'approvazione dell'Agenzia una Carta dei Servizi redatta sulla base dello schema deliberato dal Consiglio di ambito ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. I), della L.R. n. 23/2011.

2. La Carta dei Servizi è vincolante per il Gestore in tutte le sue parti ivi incluse quelle contenenti indennizzi a favore dell'utenza.

Art. 47 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

1. Fermo l'obbligo di osservare la vigente normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il Gestore è obbligato ad adottare un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, previa approvazione da parte dell'Agenzia e in conformità con tutti gli obblighi normativi vigenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, anche in relazione a quanto indicato nel Fascicolo 4 dell'offerta tecnica, presentata in sede di gara.

2. I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti sono trasmessi periodicamente dal Gestore all'Agenzia, secondo le modalità indicate all'art.45 del presente Contratto.

Art. 48 - Certificazione di Qualità

1. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 9001 ed a trasmettere annualmente all'Agenzia copia del relativo certificato di qualità, secondo le modalità indicate all'art.45 del presente Contratto.

2. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 14001 o, in alternativa, secondo il regolamento EMAS.

3. Il Gestore è tenuto, altresì a consentire all'Agenzia l'accesso alla documentazione del Sistema Qualità e Ambiente aziendale per le parti relative all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 49 - Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali

1. Il Gestore è tenuto ad applicare il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché il Regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali vigenti sul territorio.

Art. 50 - Certificazione del bilancio

1. Il Gestore è obbligato a proprie spese a far certificare il bilancio di esercizio da parte di un revisore contabile abilitato ai sensi di legge.

CAPO VI - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA

Art. 51 - Articolazione territoriale del Concessionario

1. Entro 60 giorni dalla stipula del presente Contratto, il Concessionario dovrà costituire una propria sede operativa, come meglio specificato all'art. 71 del Disciplinare Tecnico, localizzata all'interno del bacino territoriale di affidamento, quale presidio e riferimento, nell'esecuzione delle attività oggetto di concessione, per l'Agenzia.

Art. 52 - Modificazioni soggettive

1. Qualora l'aggiudicatario sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo o cessione di azienda o rami di essa, ovvero da trasformazione, fusione, incorporazione e scissione, ovvero da altre operazioni che comportino, a qualsiasi titolo, la successione, in via universale o parziale, di nuovo Operatore economico all'aggiudicatario stesso, quest'ultimo è obbligato a darne comunicazione ad ATERSIR entro trenta giorni dall'operazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'Agenzia verifica in capo al nuovo Operatore economico la permanenza dei requisiti generali e di idoneità e di qualificazione inizialmente stabiliti, nonché il rispetto della normativa vigente. La mancanza dei suddetti requisiti determina le conseguenze e gli effetti di cui al successivo art.54.

3. In ogni caso, le modificazioni soggettive di cui al precedente comma 1 non possono determinare variazioni alle condizioni contrattuali originariamente stabilite e non debbono costituire forme di elusione della normativa disciplinante l'affidamento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto.

Art. 53 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del Contratto

1. Fermo restando l'applicazione dell'art. 176 D.Lgs. 50/2016, in caso di grave inadempimento del Gestore alle obbligazioni assunte in forza del presente Contratto e dei relativi allegati, l'Agenzia contesta tali inadempimenti mediante l'invio, tramite PEC o raccomandata a.r., di una lettera di addebito e, se necessario, di intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia diffida il Gestore a provvedere, ai

sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del Contratto ed il Contratto si intende risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

2. Le Parti concordemente pattuiscono che le seguenti evenienze configurano, in ogni caso, grave inadempimento anche ai sensi dell'art. 1455 c.c.:

- a) la violazione del divieto di cui all'art.41 del presente Contratto;
- b) il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui agli artt.30, 31 e 36 del presente Contratto nei modi e nei termini ivi disciplinati;
- c) l'omissione di comunicazioni di informazioni tale da impedire di fatto il controllo da parte dell'Agenzia e dei Comuni;
- d) mancata costituzione, entro il termine di 60 giorni dalla stipula del presente Contratto, della articolazione territoriale di cui all'articolo 51;
- e) il mancato e/o parziale adempimento di quanto indicato nel Fascicolo 4 dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, quanto al personale.

Nei casi di cui al presente comma l'Agenzia diffida il Gestore a provvedere ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del Contratto ed il Contratto si intende risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto in capo all'Agenzia al risarcimento del danno anche per semplice ritardo.

3. Le Parti concordemente pattuiscono, altresì, che le evenienze di seguito indicate costituiscono causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa diffida e messa in mora:

- a) la subconcessione del servizio in violazione dell'art. 35;
- b) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 52;
- c) il verificarsi di quanto previsto dall'art. 58, comma 8.

La dichiarazione con cui l'Agenzia intende valersi della clausola risolutiva espressa, è effettuata mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r..

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente e regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto. A tal fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

Art. 54 - Decadenza della concessione

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 176 D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia dichiara la decadenza della concessione nei confronti del Gestore, in caso di:

- a) fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società;
- b) revoca o decadenza dell'attestazione di qualificazione necessaria ai fini dello svolgimento del servizio pubblico in oggetto, da parte dell'ente competente;
- c) perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto;
- d) mancato avvio del servizio entro il termine di cui all'articolo 4 del presente contratto

2. L'Agenzia dichiara, altresì, la decadenza al verificarsi, nei confronti del Gestore, di una delle fattispecie di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La comunicazione al Gestore dell'avvio del procedimento di decadenza è trasmessa dall'Agenzia tramite PEC o raccomandata a.r.. Entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia dichiara la decadenza dalla concessione.

4. In caso di dichiarazione di decadenza della concessione il Contratto si intende conseguentemente risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione di diritto del Contratto. A tal fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

Art. 55 - Tutela della continuità del servizio

1. A tutela della continuità del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, è facoltà dell'Agenzia richiedere al Gestore di continuare ad espletare lo stesso servizio nel rispetto del presente Contratto, fino ad un massimo di dodici mesi decorrenti dall'operare della risoluzione o, comunque, dello scioglimento del presente rapporto contrattuale nelle ipotesi di cui al presente Capo. In tale ipotesi, è fatto obbligo al Gestore di continuare ad erogare il predetto servizio secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente Contratto.

CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 56 - Cauzione definitiva

1. Il Gestore è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata all'Agenzia, quale Ente garantito, e deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni prima della stipula del Contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, il Gestore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di valore incrementato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; detto incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. Il Gestore ha facoltà di ridurre l'importo individuato ai sensi del comma 1, nelle ipotesi previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La garanzia copre l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Gestore nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente Contratto, e cessa di avere effetto solo alla conclusione della concessione.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

5. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualunque causa. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sul corrispettivo del Gestore di cui all'art. 8.

Art. 57 - Coperture assicurative

1. Il Gestore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati all'Agenzia o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Gestore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto:

- a) le normali coperture assicurative RC per automezzi per massimali non inferiori, per ciascun automezzo a:
 - € 6.070.000,00 per danni a persone,
 - € 1.220.000,00 per danni a cose;
- b) la copertura assicurativa a favore dell'Agenzia, degli enti locali e dei soggetti titolari dei beni strumentali all'espletamento del servizio di cui agli artt. 14 e 17 del presente Contratto, per danni da qualunque causa determinati a detti beni, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 1.000.000,00;
- c) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso l'Agenzia, gli enti locali, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 5.000.000,00.

Si richiamano inoltre gli ulteriori obblighi di cui all'art. 60 del Disciplinare Tecnico inerenti al polo impiantistico di Gaggio Montano.

3. Il Gestore è obbligato a trasmettere annualmente all'Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia dei relativi contratti. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Agenzia.

4. In caso di evento causativo di danno il Gestore è obbligato a dare comunicazione scritta all'Agenzia ed all'intermediario assicurativo.

5. La stipulazione del Contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità della concessione. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità della concessione.

Art. 58 - Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto di servizio o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all'Agenzia o agli Enti locali associati, al Gestore sono applicate le penali di cui all'Allegato J.

2. In ogni caso di mancata esecuzione del servizio, in aggiunta alla escussione della penale prevista al comma 1, verrà applicata la decurtazione della valorizzazione della prestazione non eseguita, determinata in base ai prezzi offerti dal Gestore in sede di gara ovvero, nel caso di prestazioni non offerte in sede di gara, in base all'Allegato B al presente Contratto "*Elenco dei prezzi unitari*".

3. Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma precedente l'Agenzia, a seguito dell'istruttoria condotta anche in collaborazione con gli Enti Locali interessati, notifica al Gestore formale lettera di contestazione prevedendo un congruo termine per le controdeduzioni e indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve ovviare all'inadempimento.

4. L'Agenzia procede all'applicazione della penale in caso di accertamento positivo di un inadempimento ovvero in caso di mancata produzione delle controdeduzioni da parte del Gestore entro il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di rigetto delle stesse da parte dell'Agenzia.

5. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall'Agenzia nella lettera di contestazione.

6. L'ammontare delle penali e della valorizzazione della prestazione non eseguita sarà detratto dal corrispettivo per il servizio di cui all'art. 8. L'Agenzia potrà definire ulteriori specifiche in merito alle modalità di effettuazione di tali detrazioni, anche in relazione all'attivazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva.

7. Qualora il Gestore incorra nell'applicazione di tre inadempimenti gravi ai sensi dell'Allegato J nel corso di un anno di esecuzione del Contratto, l'Agenzia può procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 53, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

8. Qualora l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, superi cumulativamente il 5% dell'importo contrattuale, il presente Contratto si riterrà risolto di diritto.

9. È comunque fatta salva la facoltà per l'Agenzia di agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

Art. 59 - Foro competente

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connessa allo stesso, è competente il Foro di Bologna.

Art. 60 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si rimanda alla disciplina sulla contrattualistica pubblica e alle disposizioni del codice civile ove applicabili e ad ogni altra normativa vigente in materia.

Art. 61 - Oneri e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del presente contratto di servizio.

Art. 62 - Allegati

1. Formano parte integrante del presente Contratto i seguenti allegati:

- Disciplinare Tecnico;
- Allegato A "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale";
- Allegato B "Elenco dei prezzi unitari";

- Allegato C “Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati”;
- Allegato D “Regolazione economica dei ricavi per la commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui all’Art 10, comma 1, lett. a)”;
- Allegato E “Regolazione economica dei costi/ricavi per il recupero/smaltimento dei rifiuti differenziati di cui all’Art 10, comma 1, lett. b) e c)”;
- Allegato F “Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base”;
- Allegato G “Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. a)”;
- Allegato H “Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. b)”;
- Allegato I “Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1, lett. c)”;
- Allegato J “Penali”;
- Allegato K “Piano Economico Industriale”.

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su cinquantuno facciate, viene sottoscritto mediante sottoscrizione grafometrica a mezzo dell'applicativo iStrumentum di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato.

